

Reg. n.

**Verona,**

**CONVENZIONE TRA AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E COMUNE DI SONA (VR) PER LA GESTIONE DI UN AMBULATORIO PER PAZIENTI FRAGILI**

Tra le parti

**Azienda ULSS n. 9** con sede legale in Verona Via Valverde, 42 – Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236 – in persona del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, Dott. Gabriele Gatti, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 824 del 12/12/2019

e

**Comune di Sona (Vr)** con sede in Piazza Roma n.1 - Codice Fiscale 00500760236 e Partita IVA 00500760236 - rappresentato dal Sig. Giacomini Massimo in qualità di Responsabile Settore Servizi al Cittadino, in nome e per conto del quale agisce

**SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - PREMESSA**

1. Nell'ambito del servizio di assistenza infermieristica territoriale organizzato dal Distretto 4 della Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9, nel più ampio progetto di Assistenza Domiciliare Integrata, si intende avviare una particolare forma di assistenza in sede unica riguardante la gestione di un Ambulatorio per pazienti fragili in collaborazione con il Comune di Sona (Vr), il quale, tramite stipula di apposito accordo, affida il servizio in parola al RTI tra:

- Coopselios Società Cooperativa con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Gramsci n. 54/s, CF 01164310359, mandataria;
- Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Ruini n. 74/L, CF 01587670355, mandante;
- Azalea Cooperativa Sociale A.R.L. con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), via Campostrini n. 60, CF 02110180235, mandante

**Art. 2 - OBIETTIVO GENERALE**

1. Con il presente protocollo le parti intendono assicurare un'adeguata assistenza socio-sanitaria a cittadini definiti "fragili" per condizioni di età o di malattia in situazioni di lieve o media dipendenza ma che conservano un minimo di autosufficienza e di funzionalità deambulatoria.

2. L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9, da parte sua, attiva il servizio con l'obiettivo di decongestionare le strutture ospedaliere e ridurre la fuga verso altre strutture esterne.

**Art. 3 - OBIETTIVO SPECIFICO**

L'obiettivo specifico del protocollo è garantire la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie quali cicli di medicazioni, rilevazioni della pressione, misurazione della glicemia, prelievi di sangue per esami ematochimici, iniezioni intramuscolo prioritariamente a persone ultrasessantacinquenni o, comunque, esenti ticket per patologia, in un punto comodo, centrale, di facile accesso del Comune di Sona.

**Art. 4 - LUOGO, MODI, TEMPI**

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

1. Le prestazioni sanitarie per pazienti fragili saranno eseguite presso il Centro Polifunzionale "Papa Giovanni Paolo II" in Lugagnano di Sona in Via Alessandro Manzoni n. 15, di proprietà del Comune di Sona in idonei locali ubicati al piano terra, arredati come da inventario a parte, elencati come segue:
  - ambulatorio medico di mq. 13,59
  - sala d'aspetto di mq. 178, 53
  - servizio igienico
  - spazio di accesso
2. L'edificio è censito al catasto fabbricati del Comune di Sona al Foglio 23 mappale n. 1272.
3. L'accesso al servizio sarà regolamentato, nel rispetto della privacy come da normativa attuale, da prenotazione richiesta dall'utente o suo familiare o medico prescrittore, con presentazione dell'impegnativa del medico alla persona di riferimento all'ambulatorio il giorno del prelievo dalle ore 7:30 alle ore 9:00.
4. Fatto salvo diverso e successivo accordo delle parti, i prelievi di sangue verranno effettuati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00.

#### **Art. 5 - DESTINATARI**

1. Potranno usufruire del servizio in parola:
  - in via prioritaria le persone anziane ultrasessantacinquenni e persone disabili e/o portatori di handicap esenti ticket;
  - le persone affette da patologie croniche, le persone con particolari motivi di famiglia, di lavoro, di orario, di difficoltà di trasporto che ne vincolano e limitano l'autonomia e comunque, in questa fase di applicazione, solo gli esenti dal pagamento del ticket.

#### **Art. 6 - GESTIONE DELLE ATTIVITA'**

1. L'Azienda U.L.S.S. n. 9 affida al Comune di Sona la responsabilità della gestione dell'Ambulatorio Pazienti Fragili, con assunzione a carico dell'amministrazione comunale di tutti i relativi costi e di ogni responsabilità conseguente alla suddetta gestione.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Sona gli oneri connessi con l'utilizzo dei locali siti presso l'Istituzione Comunale, compresa la verifica del possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
3. Il Comune di Sona è direttamente responsabile in ordine all'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato "Designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati (GDPR)".
4. Il Comune di Sona si impegna a garantire l'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia con riferimento sia al personale nonché al trasporto del sangue e dei campioni biologici.
5. Il Comune di Sona dovrà inoltre provvedere direttamente alla raccolta, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti presso l'ambulatorio stesso ed è direttamente responsabile in ordine all'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti speciali.
6. Le prestazioni sanitarie effettuate presso l'Ambulatorio pazienti fragili si svolgono tramite personale infermieristico in possesso dell'iscrizione al Collegio IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia) nonché dell'attestato di formazione BLS-

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

D (Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) in corso di validità.

7. Il nominativo del medico, degli infermieri e gli orari di apertura dovranno essere comunicati per tempo all'Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9 - Distretto 4 prima dell'inizio dell'attività ed in caso di ogni variazione degli orari e dei nominativi degli infermieri e/o del medico.

8. Il Comune di Sona si impegna a relazionare al Direttore dell'UOC Cure Primarie Distretto 4 sull'attività effettuata con cadenza semestrale.

9. La responsabilità dell'organizzazione, della definizione delle procedure tecnico-operative, della verifica dei requisiti professionali e della formazione del personale addetto ricadono sul Direttore dell'UOC Cure Primarie del Distretto 4.

10. La responsabilità della definizione delle procedure tecnico-operative dei prelievi ematici ricade sul Direttore della UOC Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Bussolengo.

11. Le procedure tecnico operative fornite dalla Azienda ULSS 9 riguardano:

- prelievo, conservazione, trasporto dei campioni diagnostici;
- prelievi microbiologici;
- linee guida per la corretta esecuzione di prelievi di campioni biologici da sottoporre ad esame culturale;
- guida agli esami di laboratorio analisi;
- trasporto da esterno verso i servizi;
- gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambulatorio pazienti fragili.

Il Comune di Sona si impegna, altresì, ad applicare le suddette procedure e ogni modifica od integrazione apportata alle predette, ovvero ogni ulteriore nuova procedura definita e comunicata dalla Azienda ULSS 9.

12. Saranno a carico del Comune di Sona tutte le spese necessarie per la realizzazione del servizio di cui trattasi, compreso l'arredamento necessario alla funzionalità del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comprese e il trasporto in sicurezza dei prelievi eseguiti. Le prenotazioni saranno prese in esame da personale del Laboratorio Analisi dell'AULSS 9 per la preparazione delle provette con la relativa etichettatura.

13. Il materiale di consumo (siringhe, provette, disinfettante, cotone, ecc.) è a totale carico dell'ULSS 9.

14. Il Comune di Sona garantisce la presenza di una borsa per l'emergenza e di un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere periodicamente verificato dal personale che lo ha in uso.

15. Il trasporto dei campioni di sangue da Centro Polifunzionale "Papa Giovanni Paolo II" di Lugagnano di Sona al Laboratorio Analisi dell'AULSS 9 avverrà in idonei contenitori entro le ore 10.00 del giorno stesso in cui vengono effettuati i prelievi a cura di personale all'uopo incaricato dalla Cooperativa Sociale Coopselios.

16. I referti saranno consegnati agli utenti con le modalità in essere nell'Azienda ULSS 9 e/o su richiesta degli interessati, presso l'Ambulatorio dei Pazienti Fragili. Non sono previsti oneri in carico ai Pazienti in quanto verranno consegnati solo i referti esenti ticket. Il trattamento dei dati personali e sensibili viene autorizzato da liberatoria sottoscritta dall'utente stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, all'atto del prelievo.

17. Il Comune di Sona si impegna ad applicare nei confronti del personale sanitario e amministrativo impiegato gli obblighi di condotta di cui al vigente codice di comportamento dell'Azienda U.L.S.S. 9.

#### **Art. 7 - CONTROLLI**

1. Il Direttore dell'UOC Cure Primarie Distretto 4 qualora, in sede di controllo e verifica, accerti carenze organizzative o inadempienze procedurali, segnala le stesse al Direttore del Distretto 4 e al Comune di Sona definendo un termine per l'adeguamento. In mancanza di rispetto del predetto termine o di inadeguatezza delle azioni correttive, su proposta del Direttore di Distretto 4, l'Azienda U.L.S.S. n. 9 può recedere dalla presente convenzione con conseguente interruzione dell'attività dell'ambulatorio pazienti fragili.

#### **Art. 8 - VERIFICHE**

Le parti concordano che il servizio è soggetto a verifica sul suo andamento e accertamento della sua effettiva utilità e rispondenza alle esigenze della popolazione da effettuarsi dopo sei mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

#### **Art. 9 - DECORRENZA E DURATA**

1. La presente convenzione ha decorrenza da 1.1.2020 a 31.12.2020
2. Al termine di detto periodo le parti procederanno ad una valutazione congiunta sullo stato di attuazione del presente protocollo, apportando, ove del caso, modifiche o integrazioni ai fini di un nuovo atto di convenzione annuale.

#### **Art. 10 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia.

#### **Art. 11 - REGISTRAZIONE**

1. Le parti convengono che la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86.

Per l'Azienda Ulss 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C. Direzione  
Amministrativa Territoriale  
Dott. Gabriele Gatti

Per il Comune di Sona  
Il Resp. Settore Servizi Cittadino  
Massimo Giacomini